



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DIFESA GRANDE" - TERMOLI (CB)  
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria "Difesa Grande"  
Scuola dell'Infanzia "Via Volturno" e Scuola Primaria "Via Po"  
Scuola Secondaria di I grado "Difesa Grande"  
Viale Santa Maria degli Angeli ☎ 0875/712904 - C.F. 91055150709  
SITO WEB: [www.comprendivodifesagrande.edu.it](http://www.comprendivodifesagrande.edu.it)  
PEC: [cbic857003@pec.istruzione.it](mailto:cbic857003@pec.istruzione.it)  
PEO: [cbic857003@istruzione.it](mailto:cbic857003@istruzione.it)  
Codice Univoco Istituto: UFIEAO



Data e protocollo come da segnatura

Al personale docente  
Al personale ATA  
Dell'IC Difesa Grande di Termoli

Al Sito Web  
All'Albo On line

### Comunicazione n. 180

**Oggetto: estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell'art. 3-ter e dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall'art. 1 e dall'art. 2 del D.L. 172/2021 della scuola.**

Si comunica che, ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l'obbligo vaccinale come previsto dall'art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. 172/2021.

A decorrere dal 15/12/2021 l'obbligo vaccinale investe tutto il personale scolastico, docente ed ATA, a tempo determinato ed a tempo indeterminato.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

In sintesi, dal prossimo 15/12/2021 il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione e guarigione).

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività del personale scolastico. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui al comma 6 dell'art. 4-ter del D.L. n. 44 del 1/4/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari.

La vaccinazione, inoltre, può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate". In tal caso, il Dirigente Scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021). La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Il Dirigente Scolastico assicura il rispetto dell'obbligo vaccinale verificandone immediatamente l'adempimento mediante l'acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021.

Qualora non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il Dirigente Scolastico senza indugio, inviterà l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito (con presentazione della certificazione attestante vaccinazione non oltre i 3 giorni successivi alla somministrazione);
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.



In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine di 5 giorni, il Dirigente Scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato avviando la procedura per mancato adempimento. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Al riguardo, si richiamano integralmente il D.L. n. 172 del 26/11/2021, il D.L. n. 44 del 1/4/2021 e la nota n. 1889 del 07/12/2021.

Si confida nella consueta collaborazione.

Termoli 11/12/2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO)